



Prot. N° 861/2020

Protocollo per la gestione delle udienze penali

condiviso da

Tribunale ordinario di Sulmona
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona

Ordine degli Avvocati di Sulmona
Camera Penale di Sulmona

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Considerato che l'art. 83 comma 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472 comma 3 c.p.p. (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.r.), dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (da intendersi 31 luglio 2020 alla luce delle modifiche successive) la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 bis del decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989;

Viste le ulteriori disposizioni contenute nella legge di conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (legge 24.4.20 n. 27) nonché quelle di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

Rilevato che il Consiglio Superiore con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Sulmona hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze penali (in particolare l'utilizzo del programma Teams);

Considerato che il Tribunale di Sulmona ha verificato la predisposizione ed il corretto funzionamento del programma Teams presso la Casa di reclusione di Sulmona, il Comando Compagnia Carabinieri di Sulmona, il Commissariato di P.S. di Sulmona e il Comando Compagnia Guardia di Finanza di Sulmona;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che, per il periodo fino alla data del 11.5.20, è stato sottoscritto un Protocollo per la gestione delle sole udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione dei processi con rito direttissimo e che, in questa sede, occorre disciplinare, più in generale, le modalità di trattazione di tutti gli affari penali per il periodo 12.5.20 - 31.7.20;

Esaminato l'esito della riunione organizzata dalla Corte di Appello in data 28.4.20 con la quale è stata acquisita l'intesa del Presidente e del Procuratore Generale della Corte di Appello di L'Aquila;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Udienze di convalida di fermo o arresto.

1. Le udienze di convalida del fermo e/o dell'arresto e di celebrazione del contestuale eventuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento e abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice per le Indagini preliminari e/o al Giudice del dibattimento (monocratico o collegiale), saranno tenute con le modalità del video collegamento, così come i giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, anche in ragione del termine a difesa, e seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale.

In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato detenuto in vinculis o sottoposto agli arresti domiciliari parteciperà alternativamente dalla postazione predisposta all'interno della Casa di reclusione di Sulmona, del Comando Compagnia Carabinieri di Sulmona, del Commissariato di P.S. di Sulmona o del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Sulmona, ovvero, ove ritenuto opportuno e possibile, dall'aula di udienza in Tribunale.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

Alla firma del presente protocollo si è ottenuta la disponibilità della Casa di reclusione di Sulmona (in caso di restrizione in carcere), del Comando Compagnia Carabinieri di Sulmona, del Commissariato di P.S. di Sulmona e del Comando Compagnia Guardia di Finanza di Sulmona ad effettuare il collegamento telematico dell'arrestato/fermato e della persona da sottoporre ad interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. che non siano ristretti in carcere con l'aula di udienza "virtuale" del Giudice, mediante sistema Teams, presso un locale in loro dotazione, che consenta anche contatti telefonici con il difensore in forma riservata.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, previa comunicazione alle parti interessate a mezzo telefono.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore -ove possibile- il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. In caso di rinvio dell'udienza al prevenuto verrà assicurata la possibilità di partecipare nel medesimo luogo, salvo che non venga trasferito nella casa circondariale o che il luogo di applicazione degli arresti domiciliari venga spostato nel territorio di altra forza dell'ordine a cui verranno dunque demandate le incombenze del caso.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.

Il difensore, per partecipare alle modalità telematiche di svolgimento dell'udienza, sarà tenuto a dotarsi di p.c. portatile ovvero di altro dispositivo idoneo munito di microfono, telecamera e collegamento internet per essere ammesso nella stanza virtuale del Giudice su piattaforma Teams.

In mancanza, dovrà darsi atto che il difensore non partecipa all'udienza, poiché questa non si tiene in aula ma nella stanza virtuale del Giudice, alla quale, in mancanza dei predetti strumenti, il difensore non può accedere; in tali casi si farà luogo alla nomina di un difensore di ufficio al quale verrà immediatamente comunicato il link per l'ammissione all'udienza nella stanza virtuale del Giudice.

Il difensore comunicherà, altresì, alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail di Posta Elettronica Ordinaria (di seguito PEO) e non PEC al quale desidera voler ricevere gli atti e l'invio del link per l'accesso alla stanza virtuale del Giudice ai fini della trattazione del procedimento in via telematica. Le medesime indicazioni verranno inserite a cura del difensore nell'atto di nomina, ovvero nella procura speciale allo stesso rilasciata.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere. Nel caso in cui il difensore opti per la presenza fisica in aula, sarà tenuto a dotarsi di apparecchio cellulare con il quale mettersi in comunicazione con l'indagato nel luogo ove questi si trova.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata ove possibile attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà alla Segreteria del Pubblico Ministero di turno il verbale d'arresto/fermo, la notizia di reato e tutti gli atti/documenti relativi all'arresto in formato PDF e WORD tramite "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti, ovvero, invierà gli stessi a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica di Sulmona, indicando il nominativo del difensore di fiducia o di ufficio, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La Segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà (a seconda dei casi, mediante importazione dal "Portale NDR" oppure, qualora non possibile, mediante scarico degli allegati ricevuti via mail dalla P.G. e/o scannerizzazione degli atti/documenti) alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - oppure la richiesta di convalida di arresto/fermo innanzi al G.I.P. con contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari personali, con la relativa sottoscrizione, il verbale di arresto, la notizia di reato con i relativi atti allegati, l'eventuale verbale di perquisizione e sequestro con relativo decreto di convalida) ed alla sua trasmissione per via telematica alla Cancelleria del Tribunale (in caso di giudizio direttissimo), contemporaneamente al deposito del fascicolo "cartaceo", secondo i termini stabiliti dal c.p.p..

Nello stesso momento, copia del fascicolo digitale del P.M. verrà trasmesso dalla Segreteria di quest'ultimo al difensore che risulterà nominato al momento dell'invio degli atti dalla Procura della Repubblica al Giudice procedente.

Qualora, in un momento successivo a quello sopra indicato, dovesse intervenire la nomina di un nuovo difensore che si aggiunga o si sostituisca al precedente, sarà onere di tale avvocato chiedere copia del fascicolo digitale del P.M. al collega precedentemente nominato oppure alla Cancelleria del Tribunale (in caso di giudizio direttissimo) procedente.

Gli atti in formato digitale relativi al procedimento saranno trasmessi al difensore dalla Segreteria della Procura della Repubblica presso l'indirizzo e-mail che lui stesso avrà comunicato oralmente

alla P.G. operante nel momento in cui riceverà avviso dell'arresto/fermo e che avrà poi riportato nel testo del suo atto di nomina.

Qualora la comunicazione avvenga nei confronti del difensore d'ufficio la stessa si riterrà validamente eseguita all'indirizzo di posta elettronica, anche non PEC, risultante dall'Albo online dell'Ordine degli Avvocati.

Gli atti del procedimento penale saranno comunque condivisi in udienza mediante Microsoft Teams.

Il decreto del P.M. di presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo, la richiesta di convalida dell'arresto/fermo del P.M. ed il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto/fermo emesso dal G.I.P. indicheranno gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore, dati che saranno stati inseriti dalla P.G. operante nel verbale di arresto/fermo.

Ciascuno di tali atti indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando per quale lingua.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.

11. Il Giudice stabilirà il collegamento (con il Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria operante, il Difensore, l'imputato, il Cancelliere, l'addetto al servizio di stenotipia, l'interprete se necessario e laddove ciascuno degli stessi non sia presente in udienza) attraverso la "stanza virtuale" o videoconferenza, utilizzando gli indirizzi mail indicati nell'atto di presentazione e nei verbali di cui ai punti che precedono, assicurandosi che il difensore abbia ricevuto gli atti da almeno 60 minuti e che gli stessi siano condivisi in udienza mediante la piattaforma Microsoft TEAMS dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

12. Il Giudice stabilirà il collegamento suddetto da una postazione collocata preferibilmente nell'aula di udienza, salvo il caso che esigenze particolari (che dovranno essere comunicate al Presidente del Tribunale e riportate nel verbale di udienza) suggeriscano l'opportunità di un collegamento da remoto. Tale residuale ipotesi appare comunque compatibile con le raccomandazioni rese dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") con le quali è stato raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati";

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. Il personale addetto alla stenotipia curerà la registrazione della videoconferenza e la sua archiviazione nell'apposita applicazione della stanza virtuale, o comunque attraverso altro idoneo strumento informatico che verrà messo a disposizione delle parti.

14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, lo stesso presenzierà di regola nel luogo in cui si trova l'arrestato ovvero, solo per motivate ragioni organizzative, nell'aula di udienza, e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo

elettronico - con l'arrestato e con le altre parti processuali. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio dell'interprete.

15. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

16. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams. Gli atti verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in Teams.

17. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga quando prevista, salve obiettive ragioni di urgenza e previa dispensa da parte del Giudice procedente.

18. Qualora la partecipazione del difensore avvenga da remoto la polizia giudiziaria darà atto, con un verbale di operazioni compiute, delle attività poste in essere per le finalità che precedono e delle modalità di partecipazione della persona interessata anche relativamente ai colloqui riservati tenuti con il difensore.

19. L'addetto alla stenotipia curerà in ogni caso, oltre la registrazione nelle modalità sopra previste, anche la trascrizione dell'eventuale interrogatorio e delle dichiarazioni rese della persona indagata e/o imputata, dando atto della impossibilità di sottoscrizione. L'audizione di ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria verrà effettuata in presenza e in udienza.

20. Nel caso la persona imputata in un giudizio direttissimo, anche attraverso il difensore, scelga procedersi con riti alternativi quali l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ovvero con il rito abbreviato non condizionato si procederà con le stesse modalità telematiche, anche in caso eventuale rinvio. In tale ultimo caso e nell'ipotesi in cui l'imputato resti sottoposto a misura cautelare custodiale (detenzione in carcere e arresti domiciliari), il procedimento proseguirà nelle medesime forme telematiche e all'imputato verrà assicurata la possibilità di presenziare dal medesimo luogo dal quale ha partecipato in sede di convalida (o da altro luogo individuato dal giudice preventivamente), ovvero, qualora non più detenuto in carcere, presso uno degli uffici di polizia giudiziaria che verranno preventivamente indicati dal Giudice procedente, cui sarà autorizzato a recarsi con o senza scorta. Eventuali diversi riti, ovvero qualora il prevenuto non sia più sottoposto a misura cautelare, proseguiranno nelle forme ordinarie in base al ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

21. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, nell'ambito della ordinaria attività di predisposizione degli elenchi dei difensori d'ufficio, curerà per il caso degli arrestati o fermati e comunque ai fini della corretta attuazione del presente protocollo, che i difensori reperibili si rendano disponibili entro 60 minuti dalla ricezione dell'avviso.

22. Le medesime modalità di svolgimento e partecipazione si applicheranno anche:

- agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati detenuti in carcere;

- agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. di indagati sottoposti agli arresti domiciliari o a misure cautelari non detentive, previa individuazione del locale Ufficio di PG nel quale l'indagato dovrà recarsi per partecipare all'udienza da remoto.

In tal caso, la cancelleria di riferimento è quella dell'Ufficio GIP la quale, assieme alla comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare, trasmetterà al difensore indicato nella stessa l'intero provvedimento;

Udienze GIP - GUP.

Le udienze GIP - GUP di cui all'elencazione che segue, nei casi in cui risulti che la persona offesa, ove presente, abbia nominato un difensore di fiducia, verranno trattate preferibilmente da remoto su piattaforma Teams (secondo le modalità indicate nel punto che precede), salva richiesta di una delle parti di procedere in presenza.

La richiesta di trattazione in presenza dovrà pervenire all'indirizzo PEC del Tribunale (dirigente.tribunale.sulmona@giustiziacert.it e/o prot.tribunale.sulmona@giustiziacert.it) almeno tre giorni prima dell'udienza.

Si fa riferimento specifico a:

- udienze camerali GIP per la decisione di richieste di applicazione della pena o per la trattazione di giudizi abbreviati non condizionati;
- incidenti probatori per il conferimento dell'incarico al perito;
- opposizioni alla richiesta di archiviazione proposte dalla persona offesa che abbia nominato un difensore;
- udienze preliminari, comprensive dell'eventuale decisione di richieste di applicazione pena o di abbreviato non condizionato.

Nel solo caso delle udienze preliminari per reati con persona offesa il Giudice, ove proceda con modalità telematica, stabilirà il collegamento da una postazione collocata necessariamente nell'aula di udienza per consentire l'eventuale costituzione di parte civile. In caso di costituzione di parte civile in udienza il giudice dovrà comunque assicurare alle altre parti che eventualmente partecipano da remoto la possibilità di esaminare compiutamente l'atto di costituzione di parte civile e disporre, ove richiesto, la prosecuzione dell'udienza (eventualmente in altra data) in presenza.

Negli altri casi, qualora proceda con modalità telematica, il giudice potrà stabilire il collegamento da remoto.

Ogni giudice avrà cura di individuare, per ogni udienza, i processi che verranno rinviati e quelli che verranno trattati, stabilendo, per ciascuno di quelli non rinviati, la specifica modalità di trattazione (in presenza o telematica) e gli adempimenti che verranno svolti in udienza, avendo cura di fissare orari differenziati e adeguatamente scaglionati per la trattazione dei singoli procedimenti. Il giudice comunicherà alla Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza l'elenco dei processi che verranno rinviati e l'elenco di quelli che verranno trattati (con specificazione delle modalità di trattazione e degli adempimenti da svolgere in udienza). L'elenco dei processi che verranno trattati e di quelli che verranno rinviati verrà comunicato al Consiglio dell'Ordine.

Per i processi che verranno trattati in modalità telematica, la Cancelleria per mezzo di SNT comunicherà alle parti interessate che il processo verrà trattato telematicamente e chiederà il tempestivo invio (presso la PEC del Tribunale e all'indirizzo PEO di volta in volta individuato) di indirizzo PEO, indirizzo che dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'udienza (o entro il venerdì alle ore 13.00 se si tratta di processo fissato nella giornata di lunedì). Nel caso in cui il difensore non faccia pervenire l'indirizzo PEO nel termine indicato, né richiesta di trattazione in presenza, il link per la partecipazione all'udienza verrà inviato all'indirizzo PEO del difensore di ufficio. A tale fine, il Consiglio dell'Ordine predisporrà l'elenco dei difensori di ufficio con indicazione, per ciascuno, dell'indirizzo PEO e del numero di telefono cellulare; il difensore di ufficio si impegnerà a monitorare la sua casella di posta elettronica, nella giornata nella quale è di turno, onde poter tempestivamente intervenire, se richiesto.

In relazione ai processi che non saranno trattati, seguirà la notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza al P.M., all'imputato, al difensore di fiducia o di ufficio, alla persona offesa ed al difensore della persona offesa.

La Procura della Repubblica assicura la presenza in aula di udienza del rappresentante dell'ufficio del P.M. nel caso in cui sia prevista la celebrazione anche solo di un processo in presenza, in tal caso anche per i processi da trattarsi da remoto il P.M. sarà presente in aula.

Udienze dibattimentali (Tribunale monocratico e collegiale).

Si tratteranno in presenza le udienze monocratiche e collegiali nelle quali non sia prevista l'assunzione di prove orali (a mero titolo esemplificativo udienze filtro, udienze nelle quali l'istruttoria sia terminata, discussione di giudizi abbreviati non condizionati, decisione su richieste di applicazione della pena, udienze di esecuzione).

E' fatta salva, in ogni caso, la valutazione da parte del Giudice della specifica richiesta di una delle parti di procedere da remoto (secondo le modalità sopra analiticamente indicate), richiesta che dovrà essere formulata almeno tre giorni prima dell'udienza (o il venerdì alle ore 13.00 se l'udienza è fissata di lunedì). Nella richiesta la parte dovrà indicare l'indirizzo PEO al quale vuole ricevere l'invito all'aula virtuale.

Per lo svolgimento di attività istruttoria il giudice potrà acquisire da tutte le parti eventuale consenso alla trattazione dell'udienza (o di parte di essa) in modalità telematica o all'acquisizione nell'udienza in presenza di prove documentali (a mero titolo esemplificativo remissioni di querela, verbali di sommarie informazioni testimoniali o annotazioni di P.G.) in luogo della prova orale.

In caso di mancato consenso di tutte le parti alla trattazione telematica o all'acquisizione di prove documentali, il giudice valuterà la compatibilità della trattazione dell'adempimento istruttorio in presenza con le esigenze di tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti e, in caso di mancata compatibilità, disporrà il rinvio a udienza successiva al 31.7.20.

Ogni giudice avrà cura di individuare, per ogni udienza, i processi che verranno rinviati e quelli che verranno trattati, stabilendo, per ciascuno di quelli non rinviati, la specifica modalità di trattazione (in presenza o telematica) e gli adempimenti che verranno svolti in udienza, avendo cura di fissare orari differenziati e adeguatamente scaglionati per la trattazione dei singoli procedimenti. Il giudice comunicherà alla Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza l'elenco dei processi che

verranno rinviati e l'elenco di quelli che verranno trattati (con specificazione delle modalità di trattazione e degli adempimenti da svolgere in udienza). L'elenco dei processi che verranno trattati e di quelli che verranno rinviati verrà comunicato al Consiglio dell'Ordine.

Per i processi che verranno trattati in modalità telematica, la Cancelleria per mezzo di SNT comunicherà alle parti interessate che il processo verrà trattato telematicamente e chiederà il tempestivo invio (presso la PEC del Tribunale e all'indirizzo PEO di volta in volta individuato) di indirizzo PEO, indirizzo che dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'udienza (o entro il venerdì alle ore 13.00 se si tratta di processo fissato nella giornata di lunedì). Nel caso in cui il difensore non faccia pervenire l'indirizzo PEO nel termine indicato, né richiesta di trattazione in presenza, il link per la partecipazione all'udienza verrà inviato all'indirizzo PEO del difensore di ufficio. A tale fine, il Consiglio dell'Ordine predisporrà l'elenco dei difensori di ufficio con indicazione, per ciascuno, dell'indirizzo PEO e del numero di telefono cellulare; il difensore di ufficio si impegnerà a monitorare la sua casella di posta elettronica, nella giornata nella quale è di turno, onde poter tempestivamente intervenire, se richiesto.

In relazione ai processi che non saranno trattati, seguirà la notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza al P.M., all'imputato, al difensore di fiducia o di ufficio, alla persona offesa ed al difensore della persona offesa.

La Procura della Repubblica assicura la presenza in aula di udienza del rappresentante dell'ufficio del P.M. nel caso in cui sia prevista la celebrazione anche solo di un processo in presenza, in tal caso anche per i processi da trattarsi da remoto il P.M. sarà presente in aula.

Disposizioni generali per ogni udienza.

Verranno rinviate a data successiva al 31.7.20 tutte i processi, in qualunque fase, relativi a procedimenti con numero di indagati o imputati (e comunque di parti) superiore a tre, con l'eccezione dei procedimenti con indagati o imputati sottoposti a misura cautelare.

La parte che intende costituirsi parte civile in udienza avrà cura, ove possibile, di darne preventiva comunicazione alle altre parti inviando loro copia dell'atto.

Le parti, in alternativa al deposito in forma cartacea, potranno provvedere al deposito delle liste testimoniali mediante trasmissione al Tribunale dell'atto a mezzo PEC (dirigente.tribunale.sulmona@giustiziacert.it e/o prot.tribunale.sulmona@giustiziacert.it) avendo cura di inoltrarne copia alle altre parti costituite. La parte che provvede all'inoltro della lista testimoniale a mezzo PEC sarà tenuta, alla prima udienza utile, a dare prova dell'avvenuto tempestivo invio e al deposito/esibizione di copia cartacea dell'atto. Qualora la parte civile si costituisca in udienza e non abbia potuto avere conoscenza tempestiva del deposito a mezzo PEC delle liste testimoniali delle altre parti, potrà chiedere al giudice di essere rimessa in termini per il deposito della propria lista testimoniale a prova contraria.

Ciascun giudice curerà personalmente di far adottare tutte le cautele necessarie ad evitare assembramenti (ad esempio predisponendo gli orari di trattazione, la citazione dei testimoni a congrua distanza temporale l'uno dall'altro, l'individuazione dei punti interni al Tribunale ove le parti in attesa della trattazione del proprio processo possono stationare in sicurezza, l'adozione di d.p.i., il

distanziamento delle parti, l'utilizzo di aule ampie ove sia avvenuta la sanificazione dell'ambiente e dell'impianto di aerazione, l'apertura costante o comunque ripetuta delle finestre e delle porte per il ricambio dell'aria.

Il presente Protocollo avrà validità a decorrere dal 12.5.20 al 31.7.20.


IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI SULMONA

DOTT. MARCO BELLI



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SULMONA

DOTT. GIUSEPPE BELLELLI



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

AVV. LUCA TIRABASSI



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI SULMONA

AVV. UBERTO DI PILLO

